

Movimento 5 Stelle Senago
Sig. Riccardo Tagni
senago5stelle@pec.it

- p.c. Centrale Unica di Committenza
Comune di Garbagnate Milanese
piazza De Gasperi n. 1
20024 Garbagnate Milanese -Mi-
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
- p.c. All'Autorità Regionale Anticorruzione ARAC
segreteria.arac@regione.lombardia.it
- p.c. A.N.A.C.
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Minghetti, 10
00187 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it
- p.c. Procura della Repubblica di Milano
dipartimento2.procura.milano@giustiziacert.it
- p.c. Giunta Comunale
Sede
- p.c. Consiglieri Comunali
Sede

Oggetto: Movimento 5 Stelle Senago - precisazioni a nota prot. n. 10413 del 18/04/2017 Project Financing/affidamento in concessione della gestione del cimitero comunale - richiesta di ritiro deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/06/2016.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, registrata al prot. n. 10413 del 18/04/2017, con la quale il Movimento 5 Stelle Senago addebita al sottoscritto Segretario Generale interpretazioni fuorvianti del dettato normativo, ritengo necessario formulare le seguenti precisazioni.

- Nella propria nota del 13/04/2017, prot. n. 10057, oggetto di contestazione da parte del Movimento 5 Stelle Senago, il sottoscritto Segretario Generale si è soffermato specificamente sul contenuto della lettera i), del comma 1, dell'art. 38, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, in quanto le osservazioni sollevate dal predetto Movimento con nota del 23/03/2017 riguardavano essenzialmente la questione delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

- Si ribadisce, sulla base delle argomentazioni già formulate nella nota del 13/04/2017, prot. n. 10057, che, alla data dell'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/06/2016, come rettificata e confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 04/07/2016, **non sussistevano le condizioni richiamate dall'art. 153, comma 21, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, che rinviava anche all'art. 38, per l'esclusione della società "BG Edile Servizi s.r.l." dal ruolo di proponente il Project Financing: si allega, ad ulteriore supporto di quanto argomentato, il documento acquisito dal Settore Servizi Territoriali, riguardante la verifica di autocertificazione prodotta dalla Camera di Commercio Industria**

Artigianato e Agricoltura di Milano in data 21/07/2016, su precedente richiesta del Comune di Senago, da cui emerge, a pag. 4, che per la società "BG Edile Servizi s.r.l.", *ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, non risultava iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa*, circostanza che dimostra, pertanto, anche il rispetto delle condizioni richiamate dalla lettera a), del comma 1, del predetto art. 38, del previgente D.Lgs. n. 163/2006 "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni".

- Ad ulteriore conferma che alla data dell'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28/06/2016 non sussistevano le condizioni richiamate dall'art. 153, comma 21, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, per l'esclusione della ditta "BG Edile Servizi s.r.l." dal ruolo di proponente il Project Financing, si evidenzia che solo in data 07/12/2016 il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso decreto sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo della predetta società, nominando apposito commissario per la relativa gestione, circostanza ben nota al Movimento 5 Stelle Senago, tanto da averla esplicitamente richiamata in una precedente comunicazione indirizzata al Comune di Senago e registrata al prot. n. 3776 del 13/02/2017.

- Nella propria nota prot. n. 10057 del 13/04/2017, riguardo all'interpretazione del dettato normativo di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del previgente D.Lgs. n. 163/2006 "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi coloro che hanno commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali", il sottoscritto Segretario Generale ha argomentato che debbono intendersi definitivamente accertate (come precisato anche dal legislatore con l'introduzione dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) **le violazioni attestate in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione**. Per confutare tale argomentazione, il Movimento 5 Stelle Senago, nella nota prot. n. 10413 del 18/04/2017, afferma che la richiesta di fallimento è un atto amministrativo: tale affermazione appare infondata sotto il profilo giuridico, in quanto la più autorevole dottrina (Sandulli, Zanobini, Virga) ha ripetutamente precisato che l'atto amministrativo è l'atto unilaterale avente rilevanza esterna, adottato da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa, conseguentemente l'istanza di fallimento presentata dalla Cassa Edile (Ente paritetico di natura privatistica contrattuale tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore edilizio) non può essere ricondotta nell'alveo degli atti amministrativi.

- Nella propria nota, il Movimento 5 Stelle Senago lamenta, altresì, che il sottoscritto Segretario Generale non ha confutato l'osservazione relativa alla incompletezza della dichiarazione di asseverazione del piano economico finanziario resa da "Iccrea Bancalmpresa S.p.A." a favore della società "BG Edile Servizi s.r.l.". Sottolineo preliminarmente, al riguardo, che l'asseverazione è una dichiarazione con la quale l'istituto di credito o la società di revisione incaricati attestano la coerenza e l'equilibrio del piano economico finanziario, nonché la capacità del progetto presentato di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio. Evidenzio che il dettato normativo richiamato dal Movimento 5 Stelle Senago, nello specifico, il comma 9, dell'art. 153, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui nell'asseverazione occorre anche "dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto", si riferisce esclusivamente alla procedura di Project Financing per la realizzazione di un'opera pubblica già prevista dall'Amministrazione Comunale nella programmazione triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici, procedura disciplinata dai commi da 1 a 18, dell'art. 153, del D.Lgs. n. 163/2006. Evidenzio, al contempo, che la procedura di Project Financing adottata dal Comune di Senago è quella che risultava disciplinata dal successivo comma 19, dell'art. 153, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, con proposta, da parte degli operatori economici, di realizzazione in concessione di lavori pubblici non presenti nella programmazione triennale, nella quale il legislatore si limitava a prescrivere un piano economico finanziario asseverato con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, senza l'onere di

dover dare anche conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

Invito, pertanto, il Movimento 5 Stelle Senago ad una attenta rilettura dei commi 9 e 19, del previgente D.Lgs. n. 163/2006, per coglierne le differenze di contenuto.

- Anche l'ultima osservazione sollevata dal Movimento 5 Stelle Senago, relativa al mancato incameramento della polizza fidejussoria prestata dalla società "BG Edile Servizi s.r.l." non considera la circostanza che la norma richiamata, il comma 17, dell'art. 153, del D.Lgs. n. 163/2006, non riguardava la procedura di Project Financing adottata dal Comune di Senago, disciplinata, viceversa, come sopra evidenziato, dal comma 19, che non conteneva alcun richiamo alle disposizioni del predetto comma 17, come peraltro facilmente riscontrabile.

Il sottoscritto Segretario Generale lascia comunque alle Autorità competenti la valutazione sulla fondatezza delle argomentazioni formulate nella presente nota ed in quella del 13/04/2017: spetta difatti a tali Autorità giudicare se le interpretazioni del dettato normativo fornite dal sottoscritto Segretario Generale siano da ritenersi fuorvianti, come afferma il Movimento 5 Stelle Senago, e se, al contempo, le osservazioni del predetto Movimento siano effettivamente ineccepibili e tali da giustificare i toni inquisitori frequentemente adottati, culminati nell'atto di diffida ed intimazione contenuto nella nota pervenuta in data 18/04/2017.

Distinti saluti.

Senago, 04/05//2017

Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano*

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*